



*Regione Siciliana*

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
**PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA**

## **CAPITOLATO SPECIALE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI**

### **Oggetto del contratto**

Il contratto riguarda la concessione di spazi per l'installazione in comodato gratuito e la gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde, alimenti vari e gelati da installare all'interno del Parco Archeologico di Segesta, S.R. 22, c/da Barbaro – Segesta 91013 Calatafimi Segesta (TP), nelle seguenti aree:

- Locale ex biglietteria, complesso denominato "Posto di Ristoro", n°3 distributori bevande calde, n°3 bevande fredde e bibite, n°2 alimenti vari e gelati ;
- Sede uffici del Parco, edificio denominato "Case Barbaro" n°1 distributori bevande calde, n°1 bevande fredde e alimenti vari ;

### **Durata della concessione**

La concessione avrà la durata di mesi dodici con decorrenza dalla effettiva data di attivazione del servizio per le macchine collocate nel Locale ex biglietteria, complesso denominato "Posto di Ristoro", mentre avrà durata di ventiquattro mesi per le macchine collocate nella sede uffici del Parco, edificio denominato "Case Barbaro".

La concessione avrà carattere provvisorio e andrà irrevocabilmente a cessare nel momento in cui sarà concluso l'iter amministrativo relativo alla concessione di Servizi Aggiuntivi provincia di Trapani, ex artt. 112 e 113 del D.Lgs. n. 42/2004, e il concessionario titolare attiverà il servizio caffetteria, senza che il concessionario di cui alla presente manifestazione d'interesse, abbia a vantare alcun diritto.

Qualora ne ricorrano i presupposti, si prevede la possibilità di effettuare la ripetizione del servizio, ai sensi dell'art. 75 comma 5 d) del D.L.vo 163/2006.

L'eventuale prosecuzione di fatto del servizio oltre la data di scadenza non dà luogo in alcun caso a rinnovo tacito od implicito.

In caso di scadenza senza rinnovo l'Amministrazione può chiedere eventuali proroghe agli stessi patti e condizioni, che il prestatore fin d'ora irrevocabilmente accetta, fino al nuovo affidamento del servizio.

### **Apparecchiature**

Le apparecchiature dovranno essere di nuova fabbricazione o assimilabili e l'anno di introduzione sul mercato non dovrà essere anteriore al 2012.

I distributori dovranno indicativamente essere installati nelle quantità e nei luoghi indicati. Il preciso luogo di installazione verrà concordato con l'Ufficio Tecnico del Parco, che avrà comunque la facoltà di richiedere successivamente lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, qualora se ne manifestasse la necessità.

La Ditta concessionaria, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, dovrà effettuare, a sua cura e spese l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico del Parco.

In merito alla fornitura di energia elettrica, per quanto riguarda le macchine ubicate nel locale ex biglietteria, complesso denominato "Posto di Ristoro", il concessionario dovrà provvedere ad attivare a proprie spese idoneo contratto di fornitura con un gestore dell'energia elettrica, per le macchine ubicate negli uffici del Parco, edificio denominato "Case Barbaro", l'energia elettrica verrà fornita dal Parco, e il concessionario



provvederà ad allacciarsi alla rete elettrica esistente, a propria cura e spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di impianti elettrici;

Dovranno essere installati distributori che rendano disponibili almeno:

- Per il locale ex biglietteria, complesso denominato "Posto di Ristoro": bevande calde - acqua minerale e bibite varie - merende confezionate, dolci e salate - gelati per il periodo giugno-settembre;
- Sede uffici del Parco, edificio denominato "Case Barbaro": bevande calde - acqua minerale e bibite varie - merende confezionate dolci e salate.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte da personale specializzato, secondo le norme vigenti e le prescrizioni dell'Uff. Tecnico del Parco. In ogni caso la Ditta dovrà installare, immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica. I distributori automatici dovranno essere sollevati dal pavimento sottostante ed adiacente.

I distributori da installare devono essere delle migliori case produttrici, conformi alle vigenti disposizioni di legge e dovranno avere caratteristiche tecniche rispondenti alle vigenti disposizioni antinfortunistiche. Le apparecchiature dovranno essere sistemate in luogo idoneo in modo che non disturbino il regolare svolgimento delle attività nell'ambito dei locali dove sono sistemate, previo accordo con il responsabile del competente Ufficio Tecnico del Parco.

L'uso dei distributori non deve compromettere, in alcun modo, la pulizia dei locali ove gli stessi sono in funzione e degli spazi circostanti.

Le eventuali riparazioni devono essere eseguite con la massima celerità onde evitare disservizi all'utenza e dovrà essere garantita la continuità del servizio per tutto il periodo fissato.

Il Parco si riserva la facoltà di ordinare la rimozione degli apparecchi nel caso di frequenti difetti di funzionamento o qualora dovessero intervenire eventi che potrebbero arrecare danni o intralci alla normale attività, per ragioni igienico-sanitarie, o per qualsiasi altra causa connessa con le esigenze organizzative e funzionali del servizio. In caso di inadempienza da parte della Ditta, il Parco provvederà direttamente alla loro rimozione, accollando i relativi oneri alla Ditta aggiudicataria rivalendosi eventualmente anche sul deposito cauzionale. Nei pressi di ciascun distributore la Ditta dovrà sistemare idonei contenitori portarifiuti per la raccolta dei vuoti.

Il Concessionario s'impegna sin d'ora, qualora se ne manifestasse l'esigenza, su espressa richiesta del Parco, ad installare ulteriori distributori, adeguando proporzionalmente il canone dovuto.

Il Parco si assume l'obbligo, solamente per quelle ubicate nei locali sede uffici del Parco, edificio denominato "Case Barbaro", di fornire l'energia elettrica necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.

**Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.**

Alla scadenza del contratto la Ditta dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini in modo graduale affiancando per il tempo necessario la Ditta eventualmente subentrante, allo scopo di recare il minor disagio possibile.

La Ditta dovrà dotare di chiave o carta elettronica gli utenti che ne facciano richiesta.

### Prodotti

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità; di rinomanza nazionale; prodotti e confezionati in conformità alle norme vigenti in materia.

Nelle macchine distributrici dovranno sempre essere applicate, ben visibili, le etichette con indicazione di: marca, composizione, data di scadenza ed ogni altra indicazione prevista dalla legge.

I prezzi dei prodotti in vendita dovranno essere esposti al pubblico in modo chiaro e ben visibile.

I prezzi di vendita saranno quelli risultanti dal listino che l'aggiudicatario avrà presentato con la manifestazione d'interesse che, comunque, non potranno essere superiori a quelli di seguito indicati: Prodotti	Prezzo per distributori locali ex biglietteria "Posto di Ristoro".	Prezzo: - locali ex biglietteria "Posto di Ristoro" con chiave o carta; - locali sede Uffici del Parco "Case Barbaro".
Bevande calde	€ 0,80	€ 0,50
Acqua minerale da 500 cc.	€ 0,80	€ 0,50
Bibite da 250 c.c.	€ 1,00	€ 0,60
Bibite da 200 c.c.	€ 0,80	€ 0,50
Merende dolci e salate in conf. monoporzione	da € 0,80 a € 1,50	da € 0,50 a € 1,20
Gelati vari	da € 1,00 a € 2,00	da € 0,60 a € 1,00



In relazione ad eventuali ed imprevedibili variazioni in aumento dei prezzi dei generi dispensati, solo in occasione dell'eventuale rinnovo contrattuale si potrà procedere alla revisione dei prezzi previa approvazione scritta del Parco.

Non devono essere assolutamente posti in vendita prodotti scaduti o prossimi alla scadenza.

Il Parco potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso il Servizio Igiene dell'ASL, senza che la Ditta possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Il Parco si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Le caratteristiche dei prodotti da erogare dovranno essere le seguenti:

**1) BEVANDE CALDE:**

**caffè:** dovrà essere di qualità "1° miscela bar" macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè per erogazione;

**latte:** grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per erogazione;

**cappuccino:** almeno gr. 7/8 di latte in polvere per erogazione;

**the:** almeno 12 gr. di the in polvere per erogazione;

**cioccolato:** almeno 21 gr. di cacao in polvere per erogazione.

**2) BEVANDE FREDDE:**

acqua minerale naturale e frizzante - in bottiglia PET da 0.5 lt

**3) BEVANDE ANALCOOLICHE FREDDE IN LATTINA O BRIK:**

bevanda fredda di 1^ qualità in lattina: cc.250

bevanda fredda di 1^ qualità in tetrapack: cc.200

**4) ALIMENTI SOLIDI DOLCI E SALATI in confezione monodose**

Prodotti salati

Prodotti snack

Prodotti lievitati

**Canone**

Il concessionario è tenuto a pagare all'Amministrazione Regionale un canone determinato nell'importo di aggiudicazione, oltre Iva se dovuta.

In qualunque caso di permanenza dei distributori automatici presso i locali del Parco senza titolo, sarà dovuto per ogni giorno un indennizzo pari alla corrispondente misura giornaliera del predetto canone (totale / 365), incrementata del 50%, fermo restando il diritto del Parco di ottenere la liberazione dei locali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

**Pagamenti**


\*\*\*\*

Il pagamento del canone annuo stabilito, sarà effettuato dal concessionario, con rate quadrimestrali anticipate, entro sette giorni dalla data di inizio del quadrimestre di riferimento, mediante versamenti alla Cassa Regionale sul capitolo in entrata della Regione Siciliana n.1901 capo 14, anche a mezzo bonifico sul conto corrente IBAN: IT 69 0 02008 04625 000300022099 intestato a Regione Sicilia, via Notarbartolo, 17, indicando nella causale oltre la motivazione, il capo e il capitolo sopra specificati.

La Ditta aggiudicataria deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con frequenza, giornaliera per i distributori collocati nei locali ex biglietteria "Posto di Ristoro", almeno bisettimanale per quelli collocati nei locali sede Uffici del Parco "Case Barbaro", e comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse. La pulizia deve essere pure estesa alla zona circostante i distributori. La Ditta dovrà installare idonei recipienti porta rifiuti (almeno uno per ciascun distributore di bevande calde) con coperchio a ritorno automatico. Tali contenitori dovranno essere sostituiti qualora diventassero inadatti allo scopo.

**Manutenzione e approvvigionamento**

La Ditta aggiudicataria inoltre, deve programmare gli interventi di carico e di ordinaria manutenzione dei distributori con una periodicità fissata dalla Ditta stessa in rapporto all'entità dei consumi e darne comunicazione all'Ufficio Tecnico del Parco.



In caso di chiamata (a mezzo telefono o mail) per guasto o per esaurimento materiali la Ditta deve impegnarsi ad intervenire nel termine di 3 ore lavorative dalle 8.00 alle 18.00 e ciò per tutti i giorni dell'anno (festività comprese).

Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono per l'assistenza tecnica. Eventuali disservizi verranno segnalati alla Ditta a cura del Parco.

### **Responsabilità per danni a terzi**

La Ditta risponderà dei danni eventualmente causati a persone e cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A tal fine la Ditta dovrà provvedere – con primaria compagnia di assicurazione - alla stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e la responsabilità del personale della stessa utilizzato, per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per ciascuna persona eventualmente danneggiata.

Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa a questo Parco prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

### **Cauzione definitiva**

A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario costituirà prima della firma del contratto, ai sensi e nei modi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, un deposito cauzionale definitivo, pari al 50% dell'intero canone offerto per tutto il periodo contrattuale. Detta cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

### **Norme di sicurezza**

Il servizio dovrà essere svolto in condizioni di permanente sicurezza ed igiene nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il Gestore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché a terzi presenti su ogni singolo luogo di lavoro, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 18, 8° comma della Legge 55/1990 e D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

### **Inadempienza e penalità**

Il Parco si riserva di applicare una penale, pari ad € 100,00, secondo quanto sotto indicato e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno in caso di inadempimento rispetto a quanto previsto ai seguenti punti in relazione agli articoli del presente disciplinare, per causa non imputabile all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito:

- mancata pulizia dei distributori ;
- assenza di esposizione degli ingredienti e dei prezzi riferiti ai prodotti alimentari in vendita;
- inosservanza delle regole di igiene previste per lo smaltimento dei rifiuti.

L'applicazione delle suddette penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ovvero incamerando il deposito cauzionale e non esclude altri diritti del Parco, in particolare al risarcimento di danni e alla risoluzione per inadempimento.

### **Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa**

In qualunque caso di violazione e di inosservanza o di incapacità di esecuzione da parte della Ditta di quanto disposto nel presente Capitolato, il Parco si riserva il diritto, senza pregiudizio di eventuali addebiti, dell'immediata risoluzione del contratto. In particolare il Parco ha la facoltà di risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

- ritardato pagamento superiore a trenta giorni del canone quadrimestrale da parte del concessionario;
- non ottemperanza dell'Aggiudicatario entro i termini fissati all'intimazione ad adempiere agli obblighi ed alle condizioni stabilite dal contratto, comunicata dal Parco all'Aggiudicatario in conseguenza di accertate inadempienze;
- apertura di procedura di fallimento a carico dell'Aggiudicatario;
- dopo tre contravvenzioni alle norme contrattuali, verificatesi nello stesso anno e sanzionate ai sensi del precedente paragrafo;

utilizzo di personale non regolarmente assunto e/o non regolarmente dotato di copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e/o previdenziale;

contegno reiteratamente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Aggiudicatario;



quando l'Aggiudicatario si rende colpevole di frode;  
in caso di cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente capitolato;  
sopravvenuta insussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione;  
dopo due contravvenzioni alle norme previste dalle leggi nelle materie riguardanti il servizio, alle norme sanitarie, previdenziali, di tutela e sicurezza sul lavoro;  
violazione delle norme in tema di subappalto;  
perdita dei requisiti ex art. 38 d. lgs. n. 163/2006;  
per ogni altra inadempienza, anche se qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

La notifica della risoluzione del contratto sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio dell'Appaltatore. Nei casi sopraindicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Parco in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario deve provvedere, entro sette giorni dalla notifica della risoluzione, a disinstallare ed allontanare dalle varie sedi tutte le apparecchiature. Nel caso l'impresa non provveda a rimuovere le apparecchiature entro il termine sopraindicato, vi provvederà il Parco direttamente addebitando all'impresa tutte le spese sostenute, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che il Parco potrà subire in conseguenza della risoluzione contrattuale.

In ogni caso di risoluzione il Parco incamererà la cauzione senza che il concessionario possa richiedere risarcimenti o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d'ora di rinunciare. Oltre ai casi sopra elencati il Parco potrà risolvere il contratto per inadempienza del Concessionario di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato al Concessionario un termine non inferiore ai quindici giorni dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo scadere del termine il contratto s'intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto per qualunque causa, l'aggiudicazione potrà essere decisa a favore della Ditta seconda classificata senza che la prima possa richiedere particolari indennità, fatto salvo il pagamento dei relativi canoni e l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per servizi contestati.

In presenza di disdetta del contratto da parte della Ditta, l'Ente tratterà a titolo di penale l'intero deposito cauzionale e addebiterà la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dei lavori ad altra Ditta, nonché la rifusione di qualsiasi danno che, in conseguenza della disdetta, l'Ente dovesse subire.

Oltre che nei casi contemplati nei precedenti commi, il contratto si risolverà per grave inadempimento dell'Aggiudicatario nei seguenti casi:

causazione, anche involontaria e/o accidentale, di epidemie, intossicazioni, infezioni, disturbi o seri fenomeni di inquinamento;

causazione dolosa o colposa di grave pericolo in conseguenza degli eventi di cui alla lett. a);

violazione ripetuta delle clausole in tema di attrezzature, macchinari e prodotti;

Rimane inoltre valida la disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento, anche al di fuori dei casi previsti dal presente capitolato.

#### **Recesso**

il Parco potrà recedere in ogni momento dal presente contratto, senza alcun diritto ad indennizzi, rimborsi o risarcimenti per il Concessionario, in caso di mancato funzionamento dei distributori automatici cui il Concessionario non ponga immediato rimedio.

In caso di recesso il Concessionario dovrà asportare i distributori automatici.

#### **Rinvio**

Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme vigenti in materia di Pubblici contratti e Contabilità.

#### **Foro competente**

Per qualunque controversia inerente all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Trapani.

